

COMUNE DI VIANO
Provincia di Reggio Emilia

Regolamento
Per la ripartizione del
Fondo
Per la progettazione o
Per la pianificazione

(Art. 18 L. 109/94 modificato dall'art. 6, comma 13, L. 127/97, nonché dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999 n. 144)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 07.12.2000

INDICE

- [Art. 1](#) -OGGETTO E FINALITA'
- [Art. 2](#) -MODALITA' ESECUTIVE DELL'INCARICO
- [Art. 3](#) -COMPENSI
- [Art. 4](#) -ESECUZIONE DEI PROGETTI
- [Art. 5](#) -CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
- [Art. 6](#) -CRITERI DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI
- [Art. 7](#) - TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE
- [Art. 8](#) -RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ESTERNA
- [Art. 9](#) -MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
- [Art. 10](#) - DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E DI RINVIO
- [Art. 11](#) - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 109/94 modificato dall'art. 6, comma 13 della legge n. 127/97 e dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, relative alla ripartizione del fondo interno tra: il personale degli Uffici Tecnici per la redazione diretta di progetti o di piani, il coordinatore unico, il responsabile del procedimento, della direzione lavori, del piano della sicurezza, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.
2. A tale fine si fa riferimento a quanto previsto dal 1^o comma dell'art. 18, L. 109/94, nel testo vigente, che stabilisce appunto che l'uno virgola cinque per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero il trenta per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione comunque denominato, sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra: il personale degli Uffici tecnici dell'Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi, abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico, il responsabile del procedimento, gli incaricati del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.
3. Le somme occorrenti ai fini citati sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 7, l. 109/94 ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del Bilancio delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 2

MODALITA' ESECUTIVE DELL'INCARICO

1. La progettazione di opera pubblica si suddivide ai sensi dell'art. 16 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni secondo tre livelli successivi in: preliminare, definitiva ed esecutiva, con i contenuti e secondo le disposizioni previste dalla norma citata.
2. I compensi sono attribuiti a dipendenti comunali che per specifiche competenze tecniche redigono direttamente per conto dell'Ente, progetti di opere pubbliche e alle altre figure professionali che collaborino e partecipino a tale attività, indicate al successivo art. 5 del presente regolamento.
3. L'incarico di progettazione o di pianificazione o di piani della sicurezza è affidato con deliberazione della Giunta Comunale dove verranno indicati, nel rispetto del presente regolamento:
 - il progettista e tutte le figure professionali che partecipano e collaborano all'attività di redazione del progetto dell'opera pubblica o dell'atto di pianificazione nelle loro varie fasi;
 - le percentuali spettanti a ciascuno;
 - i tempi e le modalità di pagamento degli incentivi.
4. i compensi saranno liquidati con apposita determinazione da parte dell'Organo competente, utilizzando i fondi appositamente costituiti ed impegnati a tale scopo.

Art. 3

COMPENSI

1. Il compenso complessivo è fissato nella misura dell'uno virgola cinque per cento dell'importo posto a base di gara, per ogni singola opera o lavoro, o il trenta per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione comunque denominato.
2. Il compenso andrà ricalcolato nel caso in cui il progetto subisca variazioni o modifiche.

Art. 4

ESECUZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti affidati a tecnici comunali possono essere redatti da singoli dipendenti o da un gruppo di progettazione quando si tratta di interventi complessi.
2. Per quanto riguarda le modalità di nomina del Coordinatore Unico e del Responsabile del procedimento si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La ripartizione degli incentivi sarà effettuata in rapporto alla modalità ed al tipo di partecipazione alle attività, secondo il seguente prospetto, sull'intero ammontare determinato nella misura di cui al comma 1, del precedente articolo 3:

| | |
|---|-----|
| a) Coordinatore Unico dei Lavori Pubblici Urbanistica | 5 % |
| b) Progettista e direttore dei lavori | 50% |
| c) Responsabile Unico del Procedimento (in tre fasi: Progettazione 1/3(anche per Progettazioni esterne), Affidamento 1/3, Esecuzione 1/3) | 10% |
| d) Personale tecnico collaboratore | 10% |
| e) Personale amministrativo di supporto all'attività diretta di progettazione | 5 % |
| f) Incaricati della redazione del piano di sicurezza | 10% |
| g) Incaricati del collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione | 10% |
2. Per progetti particolarmente complessi sotto il profilo dell'elaborazione grafica, disegno ed altro, in sede di affidamento dell'incarico potranno essere previste a favore
3. del personale tecnico (lett. d.) una percentuale superiore a quella prevista riducendo nel contempo la quota di incentivo spettante al progettista.

Art. 6

CRITERI DI CALCOLO DEGLI INCENTIVI

1. Qualora il tecnico progettista non si avvalga della collaborazione di altro personale tecnico amministrativo (di cui ai punti d) ed e)), o manchino alcune delle figure menzionate, la quota percentuale a questi spettante, verrà liquidata al progettista.
2. Qualora la progettazione di un'opera pubblica non si completi in tutte le sue fasi, ai soggetti indicati nell'art. 4, saranno devoluti i compensi in proporzione alla fase di progettazione ultimata, determinata come segue:

- | | |
|--|-------|
| a) Progetto preliminare | 15% |
| b) Progetto definitivo | 80% |
| c) Progetto esecutivo | 100% |
| d) Redazione stime L.L.P.P. per interventi di manutenzione ordinaria e straordinario (Stima lavori=relazione quadro economico di spesa e foglio patti e condizioni | 100 % |
3. I progetti verranno di norma liquidati con le seguenti modalità:
 - entro sessanta giorni dall'elaborazione del progetto preliminare;
 - entro sessanta giorni dall'elaborazione del progetto definitivo;
 - entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 7

TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE

1. Per i progetti di pianificazione si provvederà alla liquidazione dei compensi entro sessanta giorni dall'elaborazione dei progetti stessi a conclusione delle fasi che verranno individuate con apposita deliberazione al momento dell'incarico.

Art. 8

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

1. Qualora, per incarichi affidati al personale dell'Ufficio Tecnico, si rendano necessarie consulenze specialistiche, calcoli di strutture, progetti di impianti, perizie geologiche e simili, queste potranno essere affidate a parte a professionisti esterni ed il loro onere non inciderà sul fondo oggetto del presente regolamento.
2. Nel caso di progettazione o pianificazione affidata a tecnici esterni, al personale dell'Ufficio Tecnico a cui è attribuita la responsabilità del procedimento o la funzione di coordinatore unico o altri incarichi previsti dall'art. 5. è riconosciuta, per ciascuna delle attività richieste e svolte, una quota pari allo 0.20 per la progettazione spese e lavori pubblici ed una quota pari allo 0.10 per la pianificazione urbanistica.

Art. 9

MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. Nel caso in cui per motivi di bilancio o per volontà dell'Amministrazione, l'opera viene stralciata dal Piano degli investimenti, non costituirà titolo a riduzioni o mancato pagamento delle somme dovute in base al presente regolamento.
2. Non costituirà titolo a riduzione o mancato pagamento la mancata approvazione o il mancato perfezionamento dell'atto di pianificazione, per cause non imputabili ai soggetti destinatari del fondo previsto dal presente regolamento.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E DI RINVIO

1. L'attività di progettazione si svolgerà utilizzando le strutture e le attrezzature del Comune di Viano, nel rispetto delle esigenze organizzative della struttura di appartenenza del Tecnico progettista e secondo le disposizioni del Responsabile del Servizio competente.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 109.94, compete all'Amministrazione l'onere per l'iscrizione ai relativi albi professionali dei dipendenti dell'Ufficio Tecnico, qualora questa sia necessaria.
3. L'Amministrazione stipulerà a proprio carico apposita polizza assicurativa, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, consegnandone copia agli stessi.
4. L'Amministrazione riconosce, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento, qualora sia stata prevista la spesa in bilancio, la ripartizione del fondo anche per attività svolte nel periodo precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, qualora sia richiesta per tale periodo la distribuzione del fondo e lo stesso risulti effettivamente spettante.

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie.

